



Oggetto: Quesito relativo alla sussistenza degli obblighi di comunicazione degli alloggiati di cui all'art. 109 del T.U.L.P.S. per le Aree di sosta di caravan, camper, roulotte – Risposta del Ministero dell'Interno.

Con nota del 6 settembre u.s. il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha risposto al quesito in merito all'oggetto, inviato dal nostro Ufficio in data 12 giugno 2018.

In particolare, il chiarimento richiesto al Ministero riguardava la sussistenza per i gestori delle aree di sosta – istituite, per le aree inerenti i centri abitati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o regolamentate dalle pertinenti leggi regionali¹ – degli obblighi relativi alla comunicazione delle generalità degli alloggiati ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. e, in caso di risposta affermativa, l'esistenza di tale obbligo anche nel caso di permanenza nell'area di sosta per meno di 24 ore o senza pernottamento.

Il Ministero ha definitivamente chiarito che la definizione di cui al comma 1 dell'art. 109 del T.U.L.P.S., relativa ai soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi di comunicazione delle generalità degli alloggiati, « *ricomprende anche le aree attrezzate alla sosta temporanea di turisti con mezzi di pernottamento autonomi. Tali tipologie di strutture possono essere ricomprese tra quelle ricettive di accoglienza "non convenzionali" ».*

Il Ministero ha ricordato, inoltre, che, ai sensi del D.M. 7 gennaio 2013² le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive devono essere trasmesse alle questure territorialmente competenti a cura dei gestori delle stesse strutture entro 24 ore successive all'arrivo, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Infine, il Ministero ha ritenuto che *«nel caso in cui l'area di che trattasi sia destinata al solo parcheggio dei veicoli, senza che vi sia pernottamento al loro interno, il titolare dell'area o il relativo gestore non sarà tenuto alla comunicazione di cui all'art. 109 T.U.L.P.S. in quanto le generalità dei proprietari dei mezzi in sosta saranno trasmessi alle Questure competenti a cura delle strutture ricettive che li ospitano».*

Si ritiene quindi che le incertezze in merito all'oggetto siano venute definitivamente meno a seguito della nota del Ministero.

Riassumendo, si possono verificare le seguenti situazioni:

¹ Cfr. a titolo esemplificativo: Toscana, L.R. n. 86/2016, art. 28; Emilia Romagna, L.R. n. 16/2004, art. 4; Lombardia, L.R. n. 27/2015, art. 42.

² "Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive"

1. Soggiorno in area di sosta con mezzi autonomi di pernottamento, per una durata superiore alle 24 ore: il gestore deve procedere a comunicare le generalità dei proprietari/detentori dei mezzi in sosta entro 24 ore dall'arrivo;
2. Soggiorno in area di sosta con mezzi autonomi di pernottamento, per una durata inferiore alle 24 ore: il gestore deve procedere a comunicare le generalità dei proprietari/detentori dei mezzi in sosta all'arrivo degli stessi;
3. Area di sosta destinata al solo parcheggio dei veicoli, senza pernottamento: il gestore non ha l'obbligo di comunicare le generalità dei proprietari/detentori dei veicoli in sosta.